

COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI MOBILITÀ SCUOLA 2017/2018

VADEMECCUM



WWW.FLCGIL.IT/MOBILITATI



FLC CGIL

**ORA E SEMPRE
CONOSCENZA**

Indice

INDICAZIONI GENERALI.....	4
Riferimenti normativi	4
Scadenze per la presentazione delle domande	4
Pubblicazione dei movimenti.....	4
Modalità di presentazione delle domande	4
I RISULTATI CONSEGUITI CON IL CONTRATTO.....	5
Legge 107/15 e contratto a confronto.....	6
LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA MOBILITÀ DOCENTI	6
Vincolo triennale trasferimenti interprovinciali.....	6
Preferenze esprimibili	6
Organico unico dell'autonomia	7
Posti disponibili	8
Calcolo delle aliquote per i trasferimenti interprovinciali e per la mobilità professionale.....	8
Cattedre orario esterne	8
Titolarità di scuola o di ambito	9
Precedenze.....	9
Docenti in esubero provinciale	9
Docenti in esubero nazionale	9
Individuazione perdente posto, trattamento e tabella titoli	10
Sedi carcerarie/ospedaliere, posti speciali, CPIA e corsi serali	10
MOBILITÀ PERSONALE EDUCATIVO E ATA	10
Le principali novità	10
DISPOSIZIONI COMUNI.....	11
Unioni civili.....	11
Valutazione del servizio.....	11
Sistema delle precedenze.....	11

SINTESI DI ALCUNE PARTI SIGNIFICATIVE.....	12
Destinatari	12
Precedenza legge 104/92	12
Dimensionamento	13
Graduatorie interne per l'individuazione del personale perdente posto	13
Permanenza quinquennale su sostegno	14
Tabelle di valutazione dei titoli	14
Licei musicali	14
Docenti di religione cattolica	15
Chi può presentare domanda	16
PERSONALE DOCENTE	17
Mobilità volontaria	17
Mobilità professionale	18
Trattamento dei perdenti posto	19
Sequenza delle operazioni per individuare i perdenti posto	20
Fac-simile reclamo avverso graduatoria interna (docenti)	22
PERSONALE ATA	23
Mobilità volontaria territoriale e professionale	23
Trattamento del personale perdente posto	23
Sequenza delle operazioni per individuare i perdenti posto	24
Fac-simile reclamo avverso graduatoria interna (ATA)	26
SCHEDE ALLEGATE	27
Allegato 1 - docenti. Chiarimenti sull'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie interne.....	27
Allegato 2 - personale ATA. Chiarimenti sull'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie interne	31
Allegato 3 - sistema comune delle precedenze	33
Allegato 4 - precedenza legge 104/92.....	34
MODULISTICA E MATERIALI UTILI	36



VERSIONE ONLINE DEL VADEMECUM:
WWW.FLCGIL.IT/@3938837

INDICAZIONI GENERALI

Riferimenti normativi

La mobilità del **personale docente, educativo ed ATA** (amministrativo, tecnico e ausiliario) della scuola è regolata annualmente dal contratto collettivo nazionale integrativo. Per l'anno scolastico 2017/2018 è stata sottoscritta la pre-intesa il 31 gennaio 2017, mentre il [contratto](#) è stato sottoscritto tra Miur e sindacati in via definitiva l'11 aprile. L'[Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12 aprile 2017](#) dà attuazione alle norme contrattuali ed avvia le procedure per la mobilità. Con la [nota ministeriale n. 16128 del 12 aprile 2017](#) sono stati trasmessi il contratto, l'ordinanza e tutta la modulistica allegata, disponibile a questo indirizzo: www.flcgil.it/@3935781.

Scadenze per la presentazione delle domande

PERSONALE DOCENTE	dal 13 aprile al 6 maggio
PERSONALE EDUCATIVO	dal 13 aprile al 6 maggio
PERSONALE ATA	dal 4 maggio al 24 maggio

Pubblicazione dei movimenti

PERSONALE DOCENTE	19 giugno (infanzia); 9 giugno (primaria) 4 luglio (sec. I grado) e 20 luglio (sec. II grado)
PERSONALE EDUCATIVO	30 giugno
PERSONALE ATA	24 luglio

Le date indicate possono subire modifiche.

Il calendario sempre aggiornato è disponibile a questo indirizzo: www.flcgil.it/@3938817

Modalità di presentazione delle domande

Per il **personale docente di qualsiasi ordine e grado** e per tutto il **personale ATA** che intende presentare domanda di mobilità territoriale volontaria è **obbligatoria la procedura online**. Analoga procedura online è obbligatoria per coloro che intendono presentare domanda di mobilità professionale. Per la presentazione, invece, delle domande di mobilità professionale verso **le discipline specifiche dei licei musicali**, per il **personale educativo** e per i **docenti di religione cattolica**, rimane la tradizionale procedura **cartacea**. Anche le successive domande che dovranno presentare tutti i perdenti posto saranno su carta.

Procedura per la presentazione delle domande di mobilità via web.

La procedura online prevede due fasi:

- 1° fase. Registrazione (se non già fatto) da parte di tutto il personale interessato alla presentazione delle domande volontarie nel servizio "[Istanze online](#)". Ai fini della registrazione è necessario il possesso di una casella di posta elettronica ...@istruzione.it **NB:** a tal fine si consiglia di effettuare l'operazione di registrazione prima possibile. È altrettanto consigliabile verificare preventivamente la validità delle **credenziali già in possesso**. Sul nostro sito è reperibile una [scheda](#) con le istruzioni per la registrazione;
- 2° fase. Presentazione delle domande via web entro il termine di scadenza.

Con la presentazione della domanda via web (da indirizzare all'ufficio territoriale competente rispetto alla provincia di titolarità) sarà possibile anche allegare le varie dichiarazioni: servizio (allegato D), continuità didattica (allegato F), titoli, situazioni di famiglia, precedenze, ecc.... liberamente effettuate. Il tutto sempre entro i termini di scadenza per la presentazione delle domande. L'interessato, compilata e confermata la domanda in tutte le sue parti, la inoltra via web alla scuola di servizio. Sempre via web l'interessato riceverà la notifica delle operazioni disposte sulla sua domanda. È possibile stampare copia della domanda presentata. Inoltre, sarà possibile "modificare" la domanda presentata, purché ciò venga effettuato sempre entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Attenzione. Se la domanda viene modificata, la stessa va confermata ed inviata nuovamente (pena l'annullamento della domanda stessa). Tale invio sostituisce quello precedente.

I RISULTATI CONSEGUITI CON IL CONTRATTO

Molte le novità per il personale docente, pochissime novità per gli educatori e ATA. Anche il nuovo contratto, così come quello dello scorso anno (a differenza degli anni precedenti), non contiene più una parte comune e poi quelle specifiche, ma è suddiviso in tre parti. Titoli autonomi: docenti (Titolo I, artt. 2-27), personale educativo (Titolo II, art. 28-33) e ATA (titolo III, art. 34-49).

Impegni congiunti.

Il contratto, a differenza dello scorso anno, non prevede ulteriori sequenze specifiche, ma solo una norma di salvaguardia generale (ovvero di possibile riapertura se dovessero emergere nuove esigenze come, ad esempio, quelle legate agli eventi sismici: art. 1 comma 4).

Quali vincoli prevede la legge 107/15 sulla mobilità per i docenti e cosa si è riusciti a modificare con il contratto.

Sono molti i risultati positivi che sono stati ottenuti con il contratto rispetto ai contenuti della legge 107/15, ma non è stato possibile ovviamente superare tutti gli aspetti non condivisi che la legge ha introdotto. In particolare su tutti quegli aspetti che non sono di competenza del contratto sulla mobilità. Ad esempio l'eliminazione degli ambiti o la loro definizione territoriale-geografica. Oppure, impedire la costituzione dell'organico unico dell'autonomia nella scuola secondaria, che comporterà l'unificazione delle titolarità fino ad oggi distinte, come nelle sezioni staccate in comuni diversi oppure negli I.I.S. con specifici ordinamenti. **Non è di competenza contrattuale neppure l'introduzione delle nuove classi di concorso** ai fini sia della costituzione degli organici, che delle cattedre per il 2017/2018, con tutte le ricadute possibili sulle graduatorie interne e sulla titolarità di molti docenti, nonché sulla stessa mobilità.

Infine è del tutto evidente che, pur avendo acquisito molti punti positivi, non consentiti dalla legge 107/15 o da altre leggi come quella sul blocco triennale (vedi riquadro sotto), su altri aspetti l'esito finale è un punto di mediazione tra punti di vista in partenza molto diversi: tra questi, sicuramente, la limitazione a solo 5 scuole come possibili preferenze puntuali da indicare, opportunità offerta, però, a tutti anche a chi ora è titolare su ambito con incarico triennale su scuola.

Legge 107/15 e contratto a confronto

La legge 107/15	Il CCNI firmato Miur/sindacati
-----------------	--------------------------------

Docenti assunti sia entro il 2014/2015 (ovvero prima della legge 107/15) che successivamente

<ul style="list-style-type: none">- mobilità provinciale per tutti solo su ambiti (1)- mobilità interprovinciale per tutti solo su ambiti (1)	<ul style="list-style-type: none">- mobilità provinciale sia su scuole che su ambiti- mobilità interprovinciale sia su scuole, che su ambiti, che su intere province (quest'ultimo caso con conseguente titolarità sempre su ambito)
--	---

Tutti i docenti assunti negli anni 2015/2016 e 2016/2017

<ul style="list-style-type: none">- mobilità solo provinciale e solo su ambito (1)- nessuna mobilità interprovinciale (vincolo triennale) (2)	<ul style="list-style-type: none">- mobilità provinciale su scuole- mobilità interprovinciale sia su scuole, che su ambiti, che su intere province (quest'ultimo caso con conseguente titolarità sempre su ambito)
--	---

Riferimenti normativi

(1) legge 107/15, art. 1, c. 73

(2) dlgs 297/94, art. 399, c. 3 e decreto legge 104/13 (che ha ridotto da 5 a 3 anni il blocco per la mobilità interprovinciale introdotto dal ministro Gelmini).

LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA MOBILITÀ DOCENTI

Vincolo triennale trasferimenti interprovinciali

Tutti i docenti di ogni ordine e grado titolari di scuola e di ambito, compresi gli assunti al 1/9/2015 e 1/9/2016, potranno richiedere il trasferimento sia provinciale che interprovinciale **in deroga al vincolo triennale**.

Preferenze esprimibili

Tutti i docenti, indipendentemente dal ruolo/grado di titolarità, potranno richiedere, con un'**unica domanda, fino ad un massimo di 15 preferenze** sia per i trasferimenti che per la mobilità professionale.

Nell'unica domanda di trasferimento, e nelle specifiche domande quante sono le possibili richieste di mobilità professionale (passaggio di ruolo e/o di cattedra), **le 15 preferenze si intendono complessive** per entrambi i movimenti sia provinciali che interprovinciali.

Si potranno esprimere preferenze sia per scuole (massimo 5), che per ambiti o per intere province, **sempre nel limite complessivo delle 15 preferenze. Anche chi è attualmente titolare su ambito potrà esprimere preferenze di scuola.**

Se **soddisfatti per una delle preferenze sintetiche espresse indicando il codice-provincia** si assumerà la **titolarità in un ambito della stessa**, secondo il criterio di prossimità previsto nella provincia indicato nei bollettini ufficiali.

I trasferimenti provinciali precedono quelli interprovinciali. Di conseguenza le domande all'interno della provincia verranno soddisfatte prima di quelle interprovinciali, anche con punteggio inferiore rispetto a chi presenta domanda da fuori provincia.

Nel caso in cui nella stessa domanda il docente indichi sia scuole che ambiti della propria provincia, e poi anche scuole o ambiti di altre province o il codice di intere province, **si terrà conto dell'ordine di preferenze indicato da ciascuno** qualora si abbia diritto ad avere soddisfatte più preferenze.

Come accade da sempre per i titolari su scuola, i docenti assegnati con incarico triennale **non potranno indicare** nelle 5 preferenze di scuola **la stessa scuola di titolarità o di incarico** in quanto "*sede non esprimibile*". Questo perché non può essere disponibile, ai fini della mobilità, né il posto occupato da un titolare di scuola, né quello occupato da un docente con incarico; questi, infatti, ha diritto a rimanere nella sua scuola non solo per un triennio, ma anche ad essere confermato nella stessa per gli anni successivi (a meno che non diventi perdente posto).

Ne deriva che le due fattispecie (*titolare di scuola e incaricato triennale*) sono assimilabili in quanto aventi lo stesso diritto di stabilità e continuità; anche verificandosi una contrazione di organico (nel qual caso si deve essere ricollocati in altra scuola), il **titolare nella scuola e l'incaricato triennale hanno gli stessi diritti** perché fanno parte della stessa graduatoria unica ai fini dell'individuazione del perdente posto, nella quale fa testo il punteggio di ciascuno.

Le preferenze sintetiche per i "comuni", oppure per i "distretti", non saranno più esprimibili.

Le **preferenze per i CPIA non sono esprimibili**, mentre lo sono quelle per i **CTP** (punto di erogazione), i **corsi serali** e le **sedi carcerarie/ospedaliere** in quanto preferenze puntuali che potranno essere espressamente richieste perché sedi di organico autonomo, non comprese nell'organico unico dell'autonomia. In caso di preferenza di ambito o provincia si potrà accedere a tali posti (e si è poi obbligati nella fase di assegnazione dall'ambito a scuola) **solo se espressamente richiesto** nella specifica casella del modulo domanda.

Organico unico dell'autonomia

Per il 2017/2018 è prevista la costituzione dell'organico unico dell'autonomia in cui andranno a confluire sia le sezioni staccate in comuni diversi, che i diversi ordinamenti negli I.I.S. Tale novità **non è materia di competenza del contratto** ma sono evidenti le ricadute sulla mobilità e sulle titolarità dei docenti. Infatti, tutti i docenti attualmente titolari di singola scuola (es. sede staccata per le secondarie di I° e II° grado) o di specifico ordinamento nel II° grado, acquisiranno automaticamente **una titolarità unica di organico**. Dunque anche la formulazione delle graduatorie interne, così come la mobilità, avverrà su codice unico di organico. **Tutti i docenti** (anche chi è attualmente titolare di ambito) che chiederanno il trasferimento o il passaggio, con particolare riferimento al I° e II° grado, **indicheranno nel modulo domanda il codice dell'organico dell'autonomia per quella scuola**, corrispondente alla "sede di organico unico" dell'intero istituto.

Le cattedre interne potranno avere anche **contributi orari nelle sedi staccate o nei diversi ordinamenti degli I.I.S;** **le cattedre orarie esterne** (ovvero con completamento su altre scuole) saranno costituite "solo" **all'interno dello stesso ambito**.

L'unica eccezione sarà per i singoli CTP (dello stesso CPIA), i corsi serali e le sedi carcerarie/ospedaliere che manterranno ancora il proprio organico e quindi un codice distinto.

Nelle scuole con sedi articolate su più comuni dello stesso ambito (che in precedenza avevano organico e titolarità autonomi) **l'assegnazione dei docenti (ma anche degli ATA)** alle singole sedi sarà disposta dal dirigente scolastico **sulla base di criteri di assegnazione stabiliti** con le RSU **nella contrattazione d'istituto**, che si dovrà espletare in tempo utile a garantire il regolare avvio dell'anno scolastico.

Posti disponibili

Ai fini della mobilità saranno disponibili in ciascuna istituzione scolastica tutti i posti "vacanti", ovvero la somma dei posti attribuiti alla scuola nell'organico dell'autonomia per ciascuna tipologia o classe di concorso (*senza alcuna differenziazione tra i posti assegnati per il curricolare e quelli per il potenziamento*), meno i docenti già titolari nella scuola e meno i posti occupati dai docenti assegnati con incarico triennale. Questi ultimi, infatti, hanno diritto a rimanere assegnati alla scuola **non solo per un triennio, ma anche per gli anni successivi**, a meno che non si diventi, negli anni successivi, perdente posto.

Pertanto, così come accade per i posti occupati dai docenti titolari su scuola, anche i posti su cui sono stati assegnati i docenti con incarico triennale non sono disponibili per la mobilità.

I **posti disponibili su ciascun ambito** saranno quelli risultanti dalla somma dei posti disponibili nelle singole scuole che ne fanno parte.

I **posti disponibili a livello provinciale** saranno pari alla somma dei posti disponibili negli ambiti della stessa provincia, ma dopo aver **detrato eventuali esuberanti** titolari in provincia e, quindi, da ricollocare.

Infine, è ovvio che i posti inizialmente disponibili in ciascuna scuola potranno aumentare nel caso di "uscita" di qualche docente sia per trasferimento che per passaggio.

Calcolo delle aliquote per i trasferimenti interprovinciali e per la mobilità professionale

Al termine della mobilità in ciascuna provincia, e dopo avere riassorbito anche eventuali esuberanti, sempre, nella provincia, si calcolano le diverse aliquote: **60% dei posti per le future assunzioni in ruolo; 30% per i trasferimenti da fuori provincia; 10% per la mobilità professionale**. I posti che si dovessero liberare per mobilità "in uscita" (sia territoriale che professionale) saranno disponibili per incrementare ulteriormente la mobilità in entrata nel rispetto delle suddette aliquote (rispettivamente $\frac{3}{4}$ e $\frac{1}{4}$). Nel caso di possibili frazioni si arrotonda all'unità maggiore.

Cattedre orario esterne

Le cattedre orario con completamento su altra scuola potranno essere costituite solo tra **scuole dello stesso ambito** ed in base al **criterio di prossimità**. Ne consegue che le cattedre tra scuole dello stesso comune saranno costituite con priorità rispetto a quelle tra comuni diversi pur nello stesso ambito (in quanto più lontane).

Nella domanda di mobilità (e limitatamente alle preferenze per singole scuole) il docente potrà indicare il proprio interesse limitandolo alle sole cattedre interne, oppure anche per le cattedre orario esterne (ma senza più la distinzione tra stesso comune e comuni diversi).

Titolarità di scuola o di ambito

Tutti i docenti, compresi gli attuali titolari su ambito (e quindi assegnati alle scuole con incarico triennale), potranno ottenere nella mobilità sia una titolarità di scuola che di ambito:

- se nella domanda di trasferimento/passaggio si è soddisfatti in una delle 5 scuole indicate nella domanda (codice istituto), si acquisisce la titolarità di scuola;
- se soddisfatti per preferenza di ambito o per una provincia, si acquisisce la titolarità su ambito.

Precedenze

Confermata la precedenza per il rientro nell'ottennio successivo del perdente posto, prima nella scuola poi, in subordine, nel comune di precedente titolarità. La precedenza per assistenza al familiare disabile (figlio, coniuge, genitore) diventa la precedenza punto IV dell'art. 13 (era al punto V) e precede quella del rientro del perdente posto nel comune.

Docenti in esubero provinciale

I docenti "già" titolari in una provincia, che nella mobilità dello scorso anno non hanno ottenuto una titolarità su scuola partecipano alla mobilità a domanda come tutti. Nel caso in cui non siano soddisfatti **verranno trasferiti d'ufficio su una scuola** della provincia dove c'è posto. Pertanto la titolarità potrà essere su ambito solo se esplicitamente richiesto nel trasferimento a domanda. Nel caso in cui nella provincia non ci sia alcun posto, in nessuna scuola, allora si rimarrà in esubero su un ambito della provincia (come nell'anno in corso).

I docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia **sono tenuti a presentare domanda di trasferimento**, esprimendo, come gli altri, preferenze di scuola e/o di ambito. Qualora non siano soddisfatti, **verranno trasferiti d'ufficio su un ambito** della provincia dove c'è posto e ne acquisiranno la titolarità. In caso di mancata presentazione della domanda, il sistema assegnerà d'ufficio un ambito, a punteggio zero, partendo dal primo indicato sui bollettini ufficiali della provincia.

Docenti in esubero nazionale

I docenti ancora privi di titolarità perché nella mobilità dello scorso anno non hanno ottenuto alcun ambito e, quindi, provvisoriamente collocati in esubero per il 2016/2017 nella provincia di immissione in ruolo, **dovranno produrre domanda di mobilità**. All'interno delle 15 sedi espresse concorreranno, nella mobilità tra province diverse, assieme a tutti gli altri docenti che hanno già una titolarità di scuola o di ambito. Qualora non dovessero trovare alcuna collocazione nelle 15 preferenze espresse, il sistema li assegnerà d'ufficio (sempre in base al punteggio) in un ambito su tutto il territorio nazionale partendo, con il criterio della vicinanza, dalla provincia identificata dalla **prima preferenza espressa**. Se il docente decidesse di non presentare affatto la domanda, allora il sistema lo assegnerà d'ufficio, a punteggio zero, partendo dall'attuale provincia di assegnazione.

Individuazione perdente posto, trattamento e tabella titoli

Ogni istituzione scolastica, suddividendo i docenti sulla base di ciascuna sede di organico, tipologia di posto, classe di concorso, **formularà le singole graduatorie senza alcuna distinzione tra titolari su scuola e titolari su ambito incaricati nella scuola.**

Coloro che avessero cambiato scuola per assegnazione provvisoria annuale, concorreranno nella graduatoria interna della scuola di titolarità o di incarico triennale. Ovviamente rimane la consueta regola che **gli ultimi arrivati a domanda volontaria** (e senza distinzione se per trasferimento o incarico) **vanno in coda**, così come vale sempre la consueta regola che gli aventi diritto alle precedenze (con alcune condizioni) sono esclusi dalla graduatoria ai fini dell'individuazione del perdente posto. Il **perdente posto** potrà presentare **sia domanda condizionata** (se vorrà mantenere negli anni successivi la continuità ed il diritto al rientro negli 8 anni successivi) **oppure una domanda libera** con le stesse regole di tutti sulle preferenze. Se non si è soddisfatti a domanda (e se non riassorbiti a scuola in caso di domanda condizionata), si verrà trasferiti d'ufficio, **in una scuola dell'ambito** secondo la catena di prossimità e, in subordine, in una scuola di ambito viciniore. Solo in assenza di posti si verrà collocati in esubero sullo stesso ambito in cui è presente la scuola attuale.

Sedi carcerarie/ospedaliere, posti speciali, CPIA e corsi serali

Per le sezioni attivate presso le **sedi ospedaliere e carcerarie**, per i **posti speciali** di infanzia e primaria, per le **sedi di organico dei CPIA** (collocate negli ex CTP) e per i **corsi serali** sarà possibile esprimere la **preferenza puntuale** (visto che su queste tipologie di posti la domanda è volontaria), sempre nel limite delle 5 preferenze puntuali, ai fini dell'acquisizione della titolarità direttamente su queste sedi.

Per la mobilità puntuale su ambito e per quella sintetica della provincia si potrà esprimere il gradimento, o meno, verso questi posti, **gradimento che potrebbe diventare vincolante** (o canale privilegiato se desiderato) per il successivo incarico dagli ambiti alle scuole, nel caso ne rimanessero solo della suddetta tipologia.

MOBILITÀ PERSONALE EDUCATIVO E ATA

Le principali novità

Pochi i cambiamenti.

Per gli **educatori** aumenteranno le possibilità di indicare più province: oltre a quella attuale, fino ad altre 9 (erano massimo 3 in passato). Il **personale ATA** continuerà a presentare due distinte domande se intende trasferirsi sia in provincia che per diversa provincia (quest'ultima prevale se soddisfatta).

Analogamente ai docenti, si applica ad educatori e ATA la modifica sulla precedenza per l'assistenza di cui al punto IV e punto V.

DISPOSIZIONI COMUNI

Unioni civili

Sia nelle precedenze, che nel punteggio per le esigenze di famiglia, la parola "coniuge" conterrà il riferimento alle unioni civili, con conseguente equiparazione nel diritto a precedenza per assistenza e nel punteggio di ricongiungimento. La legge riportata nella nota è la n.76 del 20 maggio 2016 – *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*.

Valutazione del servizio

Sia per il personale docente ed educativo, che per il personale ATA, la novità di quest'anno è l'equiparazione del punteggio tra servizio pre-ruolo e servizio di ruolo, ma **solo nella mobilità volontaria e non per quanto riguarda le graduatorie interne** per l'individuazione dei perdenti posto e per i **successivi trasferimenti d'ufficio**. Nel caso dei docenti, analoga valutazione riguarda anche il servizio prestato in ruolo diverso. Per il personale ATA l'equiparazione tra servizio pre-ruolo e ruolo vale solo se il servizio è stato prestato **nell'ambito della stessa area**, ancorché in profilo diverso.

Aspetti specifici

Docenti

- Nelle Note Comuni, in riferimento alla Tabella A1 - Anzianità di servizio, si chiarisce una volta per tutte che il servizio prestato nelle scuole secondarie di secondo grado "pareggiate" va valutato, in quanto, da sempre (a differenza delle scuole paritarie), tale servizio è utile ai fini della carriera.
- L'utilizzo nei licei musicali non interrompe la continuità (nota 5).
- La fruizione del congedo biennale per l'assistenza al familiare con grave disabilità non interrompe né il servizio (premessa alle note comuni) né la continuità (nota 5), così come non la interrompe l'utilizzo in altre mansioni per inidoneità temporanea (sempre nota 5).
- Precisazioni, alla nota 12, in merito alla valutabilità di alcuni titoli aggiuntivi, con un chiarimento sui diplomi accademici di primo e secondo livello rilasciati dall'AFAM.

ATA

- Anche per gli ATA la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità non interrompe né il servizio (nota 2) né la continuità (nota 4).

Sistema delle precedenze

In **ciascuna delle fasi** si dovrà tenere conto, anche del personale avente diritto alle varie precedenze previste dalla legge (ad es. legge 104/92, oppure amministratori locali, ecc...) le quali andranno declinate nell'ordine di cui all'art. 13 del CCNI (e art. 40 per gli ATA).

Precedenze comuni

All'art. 13 per i docenti e gli educatori e all'art. 40 per gli ATA:

- al comma 1, punto IV) (assistenza legge 104/92), si prevede che nella mobilità a domanda la documentazione della grave disabilità debba avere carattere permanente, ad eccezione dell'assistenza al figlio (e a prescindere dall'età dello

- stesso). La precedenza per l'assistenza al figlio precede quella per l'assistenza al coniuge e genitore (nella sola mobilità provinciale).
- al comma 2 è stabilito che si ha diritto all'esclusione dalla graduatoria per l'individuazione del perdente posto anche in caso di grave disabilità "rivedibile", ma questo solo per l'assistenza a coniuge e figlio;
 - è stato chiarito, al comma 3 - "*Campo di applicazione del sistema delle precedenze*", che le precedenze comuni di cui al comma 1 sono riconosciute ai soli fini delle operazioni di mobilità volontaria, mentre le precedenze comuni di cui al comma 2 sono riconosciute soltanto ai fini dell'esclusione dalla graduatoria di istituto per l'individuazione dei perdenti posto e non anche ai fini della riassegnazione della titolarità a seguito del dimensionamento;
 - per i docenti, sempre al comma 3 lett. c), è stabilito che in caso di nuova costituzione della cattedra orario esterna da assegnare a chi è già titolare nella scuola, l'esclusione dei beneficiari di cui al presente art. 13, comma 2, si operi solo nel caso in cui il completamento sia con una scuola di diverso comune.
 - nel comma 4 si prevede che in tutti i casi in cui la condizione che dà diritto alle varie precedenze venga meno entro i 10 giorni precedenti la chiusura dell'area per l'inserimento dei dati (si veda l'art. 2 dell'OM), il personale sia tenuto a dichiararlo (con conseguente perdita del diritto a precedenza).

Le certificazioni da allegare alla domanda sono tutte regolate nell'Ordinanza Ministeriale.

SINTESI DI ALCUNE PARTI SIGNIFICATIVE (presenti nel CCNI)

Destinatari

- Si ricorda che alle operazioni di mobilità territoriale deve partecipare anche tutto il personale docente ed ATA che ha perso la sede di titolarità per l'accettazione di incarichi a tempo determinato (artt. 36 e 59 Ccni/07) oltre i primi 3 anni, al fine di ottenere di nuovo una sede di titolarità, dal momento che il Ccni/07 ha chiarito che la titolarità di sede si conserva "complessivamente" per un solo triennio. Tale personale partecipa nella prima fase delle operazioni (mobilità nell'ambito della provincia).
- Analogamente deve partecipare alla mobilità territoriale il personale educativo e ATA immesso in ruolo nell'a.s. 2016/2017, per avere la titolarità definitiva.
- La normativa su "Rientri, assegnazioni e restituzioni al ruolo o qualifica di provenienza" (art. 7 - art. 38) si applica a tutto il personale, docente e ATA, collocato fuori ruolo (ivi compreso il personale docente inidoneo che torna ad insegnare, previa nuova visita medica) che, a domanda, chiede di rientrare in servizio nella scuola.

Precedenza legge 104/92

- Per fruire della precedenza per l'assistenza ad un genitore con grave disabilità, **occorre esplicitare anche le ragioni** per cui il coniuge (se c'è) non può prestare assistenza. Analoga dichiarazione devono presentare altri fratelli o sorelle, se presenti. Inoltre il beneficiario di precedenza deve anche sottoscrivere di **avere chiesto di fruire dei 3 giorni di permesso** mensili di assistenza, per l'intero anno scolastico in cui si presenta la domanda (ovvero

che non ci sono stati altri parenti o affini che ne abbiano fruito nel corso dell'anno scolastico). **La mancanza anche di una sola di queste condizioni non dà diritto di precedenza nei trasferimenti** ma solo nella successiva mobilità annuale.

- Nel caso in cui il/la lavoratore/trice che assiste un genitore con handicap grave **sia l'unico/a figlio/a che convive con il genitore da assistere**, una volta documentata la convivenza, ha diritto alla precedenza anche in presenza di altri fratelli e/o sorelle. Solo in questo caso non è necessaria la dichiarazione da parte di questi ultimi di non poter assistere. Pertanto, ai fini del riconoscimento del diritto di precedenza, la convivenza con il genitore non è obbligatoria ma diventa un "oggettivo" elemento di priorità in presenza di più fratelli e/o sorelle.
- Per avere diritto alla precedenza legge 104/92 per l'assistenza ai figli (a prescindere se minorenni o meno), non è necessario che la condizione di handicap sia a carattere permanente.
- La situazione di assistenza che dà diritto alla precedenza **deve essere a carattere permanente** (ad eccezione dei figli) e deve sussistere fino a 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. È fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l'eventuale cessazione dell'attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza. Solo ai fini dell'esclusione dalle graduatorie interne, e solo se si tratta di figlio o coniuge, è sufficiente anche una certificazione "rivedibile".
- La **tutela legale** (individuata dal Giudice competente con apposito provvedimento) riconosce il diritto di assistenza alla pari del genitore che assiste il figlio disabile.
- In riferimento alla mobilità dei docenti, per fruire del diritto di precedenza è fatto **obbligo di indicare una scuola** (o più scuole, ma sempre max.5) **del comune di residenza dell'assistito**, oppure la preferenza puntuale dell'ambito che comprende il comune (o l'ambito che comprende la parte di comune in presenza di più ambiti dello stesso comune) prima di indicare altre scuole o ambiti di diversi comuni della stessa provincia. La mancata indicazione di una scuola del comune o dell'intero ambito comprendente il comune, non annulla la domanda, **ma fa venire meno il diritto alla precedenza**.

Dimensionamento

- Confermati sia l'impianto normativo che i criteri di utilizzo già definiti negli anni passati

Graduatorie interne per l'individuazione del personale perdente posto

- A differenza degli anni passati, dall'a.s. 2017/2018 verrà introdotta, per tutti i docenti, la **sede unica di organico** anche in presenza di sezioni staccate in comuni diversi o in presenza di ordinamenti diversi nella secondaria di secondo grado (I.I.S.). Pertanto **verranno automaticamente unificate tutte le titolarità** anche laddove, fino ad ora, erano distinte. Di conseguenza le graduatorie interne saranno uniche, suddivise in classi di concorso e tipologia di posto;
- Tutte le scuole debbono definire le graduatorie interne per l'individuazione del personale docente, educativo e ATA perdente posto entro i 15 giorni successivi alle rispettive date di scadenza per la presentazione delle domande. Questo perché i titoli valutabili sono quelli acquisiti entro i termini di scadenza delle domande volontarie.

Permanenza quinquennale su sostegno

- L'obbligo di permanenza quinquennale nei posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato si realizza anche passando da una di queste tipologie di posti all'altra, purché **il servizio sia prestato a decorrere dall'immissione in ruolo**. Nel quinquennio, è possibile partecipare alle operazioni di mobilità per il passaggio di ruolo in altro grado, ma sempre su posto di sostegno; se ottenuto, ricomincia da capo l'obbligo di permanenza.

Tabelle di valutazione dei titoli

- Equiparazione del servizio pre-ruolo e ruolo diverso nella mobilità volontaria; il punteggio della continuità per il servizio prestato nelle **piccole isole è raddoppiato**.
- Tabella di valutazione personale ATA: il punteggio previsto per **l'inclusione in graduatoria di merito di concorso** (12 punti) è riconosciuto anche al personale incluso nelle graduatorie per la mobilità professionale (ai sensi dell'art. 9 del Ccni 3 dicembre 2009), purché in profilo superiore a quello di attuale appartenenza.
- Il servizio precedentemente prestato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente, ancorché non valido ai fini della ricostruzione di carriera, viene valutato al pari del servizio pre-ruolo.
- **Punteggio "una tantum"** (10 punti per i docenti e 40 per il personale ATA): ai fini dell'attribuzione di tale punteggio è necessario dichiarare (vedi fac-simile allegato all'OM) l'elenco degli anni continuativi (almeno 3) in cui non si è presentata domanda in ambito provinciale (tra l'a.s. 2000/2001 e 2007/2008) e che, negli anni successivi alla maturazione, non si sia ottenuto "volontariamente" un trasferimento, un passaggio o una assegnazione provvisoria in ambito provinciale.
- Nella nota 5-ter per i docenti e nota (e) per il personale ATA viene precisato che il personale trasferito a domanda condizionata perché perdente posto ha diritto comunque a mantenere il punteggio "una tantum", anche nel caso in cui negli anni successivi non richieda di rientrare nella scuola di precedente titolarità.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Licei musicali

I nuovi insegnamenti specifici dei licei musicali:

A053 Storia della musica

A055 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II° grado

A063 Tecnologie musicali

A064 Teoria analisi e composizione

sono in parte destinati, dall'a.s. 2017/2018, alla **mobilità professionale dei docenti che vi hanno già svolto effettivo servizio**, quando ancora tali posti non erano inseriti nell'organico di diritto.

Nel computo complessivo dei posti vacanti, il **50%** di tale disponibilità (e il posto dispari) è **riservato ai passaggi di ruolo o cattedra**, il **50% alle immissioni in ruolo** dal concorso 2016.

La mobilità è disposta con le seguenti priorità:

1. Personale che ha insegnato per almeno dieci anni continuativi nella specifica disciplina, nei soli licei musicali sperimentali di cui all'elenco nella nota Miur 8822/14 e chiede il passaggio nella sede di servizio.
2. Successivamente, il personale che ha insegnato la specifica disciplina e nella medesima sede di attuale servizio nei licei musicali istituiti a partire dall'a.s. 2010/2011 (o seguenti ai sensi del DPR 89/10), che verrà graduato sulla base del numero di anni di effettivo servizio, indipendentemente se svolti a tempo indeterminato o determinato.
3. Restante personale aspirante al passaggio di ruolo o di cattedra che verrà graduato sulla base del numero di anni di effettivo servizio prestato nei licei musicali.

In caso di concorrenza e a parità di anni, la valutazione avverrà in base al punteggio previsto dall'allegato 2 - Tabella B (valutazione titoli ai fini della mobilità professionale). A tal fine è necessario allegare, oltre ai moduli specifici, anche l'allegato 4 relativo alla valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale e la dichiarazione personale.

Possono inoltrare domanda anche i docenti che, rientrando nelle condizioni di cui sopra, non abbiano completato l'anno di prova e formazione.

La modalità di presentazione delle domande è in forma cartacea utilizzando i moduli presenti sul [nostro sito](#) e sul sito del Miur nella [sezione mobilità](#). Le domande vanno inviate, entro le date fissate dall'OM per il personale docente, all'Ufficio provinciale competente per il liceo destinatario, il quale provvederà alla valutazione delle medesime.

È possibile presentare più domande se i requisiti sono stati maturati contestualmente su più licei o su più discipline di insegnamento, oppure secondo quanto previsto al punto 3) delle priorità precedentemente elencate.

La mobilità professionale verso i licei musicali precede le altre normali operazioni di mobilità; le domande saranno acquisite e valutate dagli uffici scolastici territoriali, unitamente siano esse passaggi di cattedra che passaggi di ruolo.

È altrettanto possibile presentare domanda di mobilità volontaria (territoriale o professionale) verso istituti della provincia o di altre province: l'aver ottenuto il passaggio nei licei musicali annulla le acquisizioni a sistema relative ai successivi movimenti.

Docenti di religione cattolica

- È prevista la possibilità di trasferimento dalla dotazione di posti di insegnamento della religione cattolica di una diocesi ai posti di altra diocesi della stessa o di diversa regione;
- è prevista anche la possibilità di mobilità intersettoriale verso diverso settore formativo nell'ambito sia della stessa diocesi, che nell'ambito di altra diocesi della stessa o diversa regione;
- sono riconosciute, per quanto compatibili le precedenze di legge di cui all'art.13 dei docenti, a condizione che il comune verso il quale viene esercitata la precedenza si trovi nel territorio della diocesi richiesta.
- per i docenti che sono attualmente in altri ruoli, il precedente servizio di ruolo prestato come insegnante di religione cattolica è valutato allo stesso modo dell'insegnamento pre-ruolo, sempre sull'insegnamento della religione cattolica.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il quadro completo delle norme di riferimento è costituito dal Contratto, dall'Ordinanza Ministeriale che fissa le procedure attuative e le scadenze, e dalla modulistica allegata da utilizzare. Tutto è reperibile sul sito della FLC CGIL: www.flcgil.it/mobilitati.

Chi può presentare domanda

- Tutto il **personale docente**, il **personale educativo** ed il **personale ATA** compresi i neo immessi in ruolo;
- il personale docente, con domanda unica, può chiedere la mobilità volontaria su **scuola** (indicandone fino ad un massimo di 5), su **ambito** o su **province diverse** indicando complessivamente fino a 15 preferenze sia della stessa provincia che di province diverse. Le operazioni all'interno della provincia precedono quelle verso provincia diversa; la domanda verrà esaminata, **a partire dal punteggio spettante**, sulla **base dell'ordine di preferenza** indicato dal docente stesso indipendentemente se per preferenze della stessa provincia o diversa;
- il personale ATA interessato alla **mobilità volontaria** può inoltrare domanda per ottenere una scuola di titolarità diversa, nello stesso comune e tra comuni diversi della stessa provincia. **Con una seconda domanda** potrà richiedere anche il **trasferimento per una differente provincia**. Questa seconda domanda, se soddisfatta, prevale su quella provinciale;
- il **personale educativo**, con domande distinte (e cartacee) potrà chiedere fino a **9 province diverse** da quella attuale (novità di quest'anno);
- il personale docente e ATA che ha perso la sede di titolarità a seguito di accettazione di incarichi a tempo determinato (artt. 36 e 59 Ccnl/07) per più di 3 anni, può inoltrare domanda al fine di ottenere di nuovo la titolarità;
- con altra domanda il personale interessato può accedere alla **mobilità professionale**, per prestare servizio in una classe di concorso diversa, in un grado di scuola diverso oppure in un profilo diverso della stessa area per il personale ATA. Tale domanda si può presentare solo dopo la conferma in ruolo e quindi, per i docenti, mai nel primo anno di assunzione;
- i docenti attualmente in servizio **sugli insegnamenti specifici dei licei musicali** possono presentare **domanda di conferma** per transitare nella scuola in cui si trovano attualmente in servizio. Tale operazioni riguarderà sia l'eventuale passaggio di cattedra che di ruolo e sarà effettuata manualmente e trattata prima della mobilità territoriale e professionale informatizzata (al fine di rendere disponibili le cattedre attualmente occupate nel ruolo di appartenenza).
- il personale che, suo malgrado, è coinvolto nella **mobilità d'ufficio**, perché individuato come perdente posto nella scuola in cui è attualmente titolare per riduzione di organico potrà presentare domanda (condizionata o non) oltre i termini previsti, con modalità cartacea.

Per esaminare situazioni particolari o per casi specifici si consiglia di rivolgersi ad una [sede della FLC CGIL](#) per avere una consulenza più dettagliata.

PERSONALE DOCENTE

Mobilità volontaria

- **Può fare domanda** tutto il personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compreso il personale docente che ha perso la titolarità della sede per avere fruito dell'art. 36 del Ccnl/07 per più di 3 anni (accettazione di incarichi a tempo determinato). Anche i **docenti neo assunti** con decorrenza giuridica 1 settembre 2016 **potranno presentare domanda di trasferimento interprovinciale**.
- **Scade il 6 maggio per tutti** (Ordinanza Ministeriale).
- **Quante domande si possono presentare.** Tutto il personale docente che intende presentare domanda di mobilità territoriale volontaria, è **obbligato ad utilizzare la procedura online**. Analoga procedura è obbligatoria per chi intende presentare domanda di mobilità professionale (**con esclusione degli assunti 2016/2017 i quali non hanno ancora avuto la conferma in ruolo**). Tutti possono chiedere con un'unica domanda: scuole della provincia di titolarità (fino ad un massimo di 5), ambiti della stessa provincia, ambiti di altre province, altre province, fino ad un massimo complessivo di 15 preferenze. È possibile chiedere anche (o solo) il passaggio di cattedra e/o il passaggio di ruolo (utilizzando i moduli specifici per l'ordine di scuola interessato, sempre online) con le stesse regole dei trasferimenti (ovvero fino a 5 scuole e fino a 15 preferenze complessive). Se si presenta sia domanda di trasferimento che di passaggio di cattedra sarà il docente ad indicare quale delle due debba avere la precedenza di trattamento. Diversamente, qualora si presenti la domanda di passaggio di ruolo, questa prevale su tutte le altre domande.
È possibile richiedere il **passaggio di ruolo, solo per un ruolo diverso**, anche per più classi di concorso qualora si abbiano più titoli. **La violazione di questa norma** (cioè la presentazione di più domande per ruoli diversi), **annulla tutte le domande presentate**. Per chiedere (anche o solo) posti di sostegno, di lingua straniera nella scuola primaria e di educazione per gli adulti e/o serali, si utilizza lo stesso modulo.
- **Cosa si allega alla domanda.** Alla domanda di trasferimento è obbligatorio allegare la **dichiarazione** dei servizi prestati (all. D) che sostituisce la certificazione del servizio e la dichiarazione della continuità didattica (all. F), col requisito di almeno tre anni, nella stessa scuola. Per beneficiare del punteggio relativo alle esigenze di famiglia, è obbligatorio allegare una dichiarazione personale che attesti la residenza (o il luogo di cura) del familiare, il grado di parentela con esso, il numero dei figli e la loro età. Con la suddetta dichiarazione (si veda fac-simile allegato in fondo) è possibile anche attestare il possesso di altri titoli valutabili (concorso ordinario per esami e titoli, specializzazioni, altre lauree, dottorato di ricerca, corsi CLIL, ecc...), senza doverli certificare. Per beneficiare del punteggio "una tantum" è obbligatorio dichiarare il triennio (compreso tra l'a.s. 2000/2001 e l'a.s. 2007/2008) in cui si è maturato il diritto per non avere presentato affatto domanda volontaria di trasferimento o passaggio in ambito provinciale dalla scuola in cui, almeno dall'anno precedente, si era già titolare.
Riguardo il diritto a beneficiare delle varie precedenze previste per particolari situazioni, è obbligatorio attestare il possesso dei requisiti sempre con documentazione o dichiarazione sostitutiva. Per la legge 104/92, occorre produrre specifica **certificazione medica**, in quanto non sostituibile con autocertificazione. Per la procedura online, si veda a [pagina 4](#).

- Nel caso si presentino più domande, **è sufficiente documentarne una soltanto** e fare riferimento a tale documentazione nelle altre.
- **Le preferenze.** Per esprimerle va utilizzata la **denominazione ufficiale della sede di organico** di ciascuna scuola o degli ambiti o delle province, come prevista nei **bollettini del Miur**, con il relativo codice. In presenza ormai dell'organico unico dell'autonomia in tutti i gradi di scuola, si deve esprimere il codice della scuola che identifica la sede di organico unico e non quello delle singole sedi o plessi o ordinamenti. Fanno eccezione quelli dei CTP (punto di erogazione), corsi serali e sedi carcerarie/ospedaliere che mantengono un codice proprio. Si può utilizzare anche la preferenza puntuale di ambito (se soddisfatti, si assumerà la titolarità di ambito) oppure le preferenze sintetiche relative alle diverse province. In questo caso si assumerà comunque la titolarità su un ambito della provincia soddisfatta secondo l'ordine di prossimità indicato nel bollettino ufficiale. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, è possibile scegliere se si intende concorrere solo per cattedre interne oppure anche per **"cattedre esterne"** tra più scuole (che saranno comunque costituite all'interno dello stesso ambito sempre con il criterio della prossimità). Ovviamente tale opzione varrà solo per l'indicazione delle singole scuole (quindi massimo 5) e non per gli ambiti o le province, **dove eventuali cattedre esterne sono assegnabili successivamente in fase di "chiamata per competenze"**.
- **La sequenza delle operazioni.** Prima verranno effettuati i movimenti in provincia e poi per altre province, ma in modo "sincronico"; si conoscerà, quindi, solo l'esito finale ed i posti che si dovessero liberare per mobilità interprovinciale o professionale saranno utili per migliorare anche i precedenti movimenti all'interno della provincia.

Mobilità professionale

- Il contratto consente di passare, a domanda volontaria (sempre nel limite delle 15 preferenze e fino a massimo 5 scuole), **da un grado di scuola ad un altro** (passaggio di ruolo) se si è in possesso della relativa abilitazione. Nella scuola secondaria, è possibile anche passare **dall'insegnamento in una classe di concorso ad un'altra** (passaggio di cattedra) sempre se in possesso della relativa abilitazione.
- La mobilità dal ruolo dei docenti diplomati (ad esempio ITP) a quello dei laureati (e viceversa) all'interno della scuola secondaria di secondo grado, è considerata "passaggio di ruolo".
- Può partecipare tutto il personale a tempo indeterminato, **a condizione che abbia superato il periodo di prova** e che sia in possesso del titolo (di abilitazione/idoneità) previsto per l'accesso.
- La domanda scade sempre il **6 maggio**.
- È possibile chiedere il passaggio di cattedra per tutte le classi di concorso in cui si è abilitati; nelle classi di concorso della tabella C è sufficiente il possesso del titolo di studio di accesso all'insegnamento. Si può chiedere contemporaneamente anche il passaggio di ruolo, ma **per un solo ruolo, pena l'annullamento di tutte le domande**. In caso di presentazione di più domande, il passaggio di ruolo prevale su tutte le altre. Per le varie tipologie di domande di mobilità professionale vanno utilizzati i moduli specifici allegati all'Ordinanza Ministeriale. Per le preferenze si utilizza la dizione delle scuole sede di organico o degli ambiti o delle province ed i codici dei bollettini ministeriali con le stesse modalità dei trasferimenti. È possibile anche presentare contemporaneamente sia domanda di trasferimento che di mobilità professionale.

- **Documentazione.** È sufficiente documentare una sola delle varie domande che si è interessati a presentare, dichiarando tutti i titoli in possesso, e farne riferimento nelle altre. Ovviamente per la mobilità professionale, rispetto alla domanda di trasferimento, vanno dichiarati, in aggiunta, il possesso del titolo di studio e della specifica abilitazione prevista.
- **I posti destinati alla mobilità professionale** sono il 10% dei posti disponibili al termine della mobilità provinciale.
- **Quando verrà esaminata la domanda.** La mobilità professionale provinciale (nei limiti della quantità di posti ad essa assegnati) viene esaminata dopo tutte le operazioni di trasferimento nell'ambito della provincia e subito prima dei trasferimenti interprovinciali. La mobilità professionale tra province diverse è possibile, invece, solo dopo i trasferimenti interprovinciali e solo se la mobilità professionale provinciale non ha già consumato per intero l'aliquota prevista del 10% dei posti.

Trattamento dei perdenti posto

- **Si può diventare perdenti posto** quando, alla luce dei nuovi organici dell'autonomia (comprendenti anche i posti assegnati alla scuola per il potenziamento) definiti dall'amministrazione, nella propria scuola di titolarità vi sia un minore numero di posti della propria tipologia (insegnante comune nella scuola dell'infanzia e della primaria, oppure insegnante di sostegno di quella specifica tipologia, ecc...) o della propria classe di concorso nella scuola secondaria, rispetto al numero di docenti titolari o assegnati con incarico triennale alla scuola.
 Nell'anno scolastico 2017/2018 viene costituito un "unico" organico di diritto (**organico dell'autonomia in cui va a confluire anche l'organico delle sezioni staccate o dei diversi ordinamento scolastici fino allo scorso anno separati**) per ciascuna istituzione scolastica che conterrà anche i posti del potenziamento. Pertanto il fenomeno della soprannumerarietà dovrebbe essere fortemente attenuato. In presenza di perdenti posto, i docenti corrispondenti al numero di posti "mancanti" nell'organico, diventano soprannumerari e vengono trasferiti in altra scuola a domanda (condizionata o no) oppure d'ufficio. In questo caso verrà individuata una scuola viciniora nell'ambito di titolarità. **Il docente perdente posto potrà diventare titolare di ambito solo su sua esplicita richiesta** (nella domanda che farà), altrimenti mantiene una titolarità di scuola anche se trasferito d'ufficio. I tempi sono diversi da quelli di presentazione delle domande di mobilità volontaria perché legati ai tempi di definizione degli organici e la procedura sarà cartacea. I docenti coinvolti, per non essere penalizzati, hanno diritto ad essere riammessi a partecipare alla mobilità insieme agli altri **entro 5 giorni** dalla comunicazione formale (notifica) di perdente posto.
- **Raccomandazioni.** È sempre opportuno che i docenti seguano le operazioni di competenza del dirigente scolastico. In particolare la **pubblicazione della graduatoria interna**, ora unificata in molte scuole secondarie, che servirà per stabilire chi, tra i colleghi (titolari su scuola o assegnati con incarico triennale) ed in base al punteggio, risulterà perdente posto. Tale graduatoria va fatta **entro il 15° giorno** successivo alla scadenza delle domande di mobilità e vanno valutati tutti i titoli acquisiti entro questa data. È buona norma controllare sia il proprio punteggio (in base alla tabella allegata al contratto sulla valutazione del servizio e dei vari titoli), che quello attribuito ai colleghi direttamente coinvolti. Se ci sono errori si deve presentare al capo d'istituto un reclamo circostanziato **entro 10 giorni dalla pubblicazione**, reclamo che il capo d'istituto esaminerà entro i successivi 10 giorni e, se lo riterrà fondato,

provvederà alle conseguenti rettifiche. Segue fac-simile reclamo. Sulle controversie riguardanti la mobilità e gli atti connessi, gli interessati possono esperire il tentativo di conciliazione di cui all'art. 17 del contratto sulla mobilità (che però non è più obbligatorio), prima di adire al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Sequenza delle operazioni per individuare i perdenti posto

a) Formulazione della graduatoria interna d'istituto comprendente sia il personale titolare su scuola che quello assegnato con incarico triennale (il dirigente scolastico ne è responsabile) con **affissione all'albo e successiva pubblicazione della nuova tabella degli organici** inviata dall'amministrazione competente. Le graduatorie sono distinte per singola tipologia di posto/insegnamento e devono essere indicati, per ciascun docente, sia la data di nascita che tutti i punteggi analitici (anzianità di servizio, continuità, esigenze di famiglia, titoli culturali, ecc...). Le graduatorie sono di circolo e/o istituto comprensivo in presenza di organico funzionale (infanzia e primaria) e di istituto nella secondaria sia di primo che di secondo grado (vista l'unificazione dell'organico e, quindi, anche delle titolarità).

Con il Regolamento delle classi di concorso di cui al DPR 19/2016, nella secondaria di secondo grado, alcuni attuali insegnamenti sono raggruppati nell'unica graduatoria d'istituto corrispondente al nuovo codice delle discipline, nella quale confluiscono i docenti delle diverse provenienze, con il punteggio loro spettante.

In caso di contrazione di posto di lingua inglese nella primaria, il personale in soprannumero sulla lingua confluisce nella graduatoria comune e risulta perdente posto l'ultimo di questa (quindi non necessariamente il docente di lingua inglese). **Il personale in servizio come utilizzato o in assegnazione provvisoria non partecipa all'individuazione del perdente posto**, in quanto non è titolare, né incaricato nella scuola, ma seguirà le operazioni della sua scuola di titolarità.

b) Individuazione del perdente posto. Prioritariamente è perdente posto il docente collocato con il minor punteggio tra coloro che sono entrati a far parte dell'organico (sia per trasferimento che per incarico) dal 1 settembre 2016 a seguito di mobilità volontaria (l'assegnazione da ambito a scuola, anche se conferita dall'US Territoriale, è considerata mobilità volontaria). Successivamente è perdente posto il docente ultimo in graduatoria tra coloro che sono in servizio (perché titolari) nella scuola dagli anni scolastici precedenti e coloro che sono arrivati dal primo settembre dell'anno in corso, ma per trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata. Tra questi è compreso chi è rientrato nella scuola nell'ottennio successivo ad un trasferimento d'ufficio.

NB. 1. Ovviamente per il prossimo anno scolastico 2017/2018 i docenti con incarico triennale assegnati dall'ambito sono in coda alla graduatoria d'istituto in quanto titolari dal 1 settembre 2016, allo stesso modo dei docenti arrivati per trasferimento con preferenza puntuale, comunque titolari dal 1 settembre 2016. Nella scuola secondaria il docente titolare su una cattedra orario esterna partecipa (perché a tutti gli effetti nell'organico della scuola) alla graduatoria d'istituto al pari degli altri, **ma potrebbe non essere il destinatario della notifica** di perdente posto. **Non può essere perdente posto** il/la docente che usufruisce di alcune tipologie di precedenza (punti I, III, IV e VII dell'art. 13 - [vedi allegato 3](#)) in quanto escluso/a dalla graduatoria a meno che non si renda necessario perché non c'è più nessuno senza diritto di precedenza.

NB. 2. Qualora la **scuola di titolarità sia in comune diverso da quello dell'assistito, è obbligatorio avere presentato domanda di trasferimento volontaria nelle scuole di quel comune** (o nell'ambito che lo comprende, se diverso da quello in cui si è già) **per avere diritto all'esclusione dalla graduatoria interna e non essere dichiarati perdenti posto.** Tale obbligo **non si applica** nel caso in cui la scuola di titolarità sia ubicata in diverso comune, ma abbia una sede o plesso nel comune stesso.

c) Comunicazione formale al perdente posto. La notifica da parte del dirigente scolastico va fatta per iscritto, una volta pervenuta la nuova tabella degli organici, informando che entro 5 giorni si può fare domanda di trasferimento (su modello cartaceo) per essere riammessi al movimento. Se non si presenta domanda, il trasferimento avviene d'ufficio.

d) Presentazione della domanda come perdente posto per avere assegnata una nuova scuola tra quelle scelte. Con la presentazione della domanda si evita che sia l'amministrazione ad assegnarla d'ufficio. Attenzione: se ci si vuole avvalere del diritto a rientrare nella scuola attuale **con precedenza nei successivi 8 anni**, mantenendo anche il punteggio della continuità, **è obbligatorio presentare domanda di trasferimento "condizionata"**. La domanda presentata come perdente posto annulla la domanda libera eventualmente presentata in precedenza. Il perdente posto si muove come tutti gli altri (e nel limite sempre delle 15 preferenze, se richieste) e senza ulteriori diritti per le preferenze espresse. Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse, **viene trasferito d'ufficio in una scuola dell'ambito** e, in subordine, in una scuola di ambito viciniore prima delle operazioni a domanda dei movimenti provinciali.

Fac-simile reclamo avverso graduatoria interna (docenti)

(da redigere in carta semplice, per contestare la graduatoria interna per l'individuazione del soprannumerario)

Al Dirigente scolastico _____

Oggetto: reclamo avverso la graduatoria d'istituto per l'individuazione dei soprannumerari.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ residente a _____ in via/piazza _____ n. _____, in qualità di _____ in servizio presso la scuola/istituto/circolo _____ di _____ presa visione della graduatoria interna per l'individuazione dei soprannumerari pubblicata all'albo della scuola il _____,

propone reclamo

avverso la suddetta graduatoria per i seguenti motivi

Pertanto, per i motivi sopra esposti, il/la sottoscritto/a chiede la rettifica della graduatoria interna d'istituto e di essere reintegrato/a nei propri diritti.

_____ li _____ (firma) _____

PERSONALE ATA

Mobilità volontaria territoriale e professionale

- **Può fare domanda**, obbligatoriamente con procedura online, tutto il personale ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. A differenza del personale docente, **per il personale ATA nella mobilità verso altra provincia non operano i nuovi ambiti territoriali** per cui la mobilità avviene come sempre su scuola (anche se si indicano comuni o distretti).
- **Scade il 24 maggio.**
- Si possono presentare fino ad un massimo di 4 diverse tipologie di domande. Una per trasferirsi all'interno della provincia di titolarità ed un'altra per trasferirsi in una provincia diversa. Questa seconda prevale su quella provinciale. Si può fare anche (o solo) domanda per il passaggio di profilo (e fino a tre diversi profili con altrettante domande, avendone i titoli) all'interno dell'area nell'ambito della provincia di titolarità; infine una quarta tipologia, sempre di passaggio di profilo, ma per una provincia diversa (mobilità professionale). **La domanda di passaggio di profilo per altra provincia prevale su tutte le richieste presentate.**

Gli assistenti tecnici che intendono trasferirsi da un'area di laboratorio ad un'altra sia all'interno del proprio istituto che in altri, debbono sempre presentare domanda di trasferimento. Ai fini della mobilità professionale del personale ATA conservano validità anche i vecchi titoli in possesso alla data di sottoscrizione dell'ultimo Ccnl, e cioè alla data del 29 novembre 2007.
- **Alla domanda si allega**
 - la dichiarazione dei servizi (allegato D),
 - l'eventuale dichiarazione della continuità (allegato E);
 - la dichiarazione personale relativa alle esigenze di famiglia, alle idoneità conseguite in concorsi per posti di personale ATA;
 - per il passaggio di profilo o di area occorre dichiarare il possesso del titolo di studio previsto. Tutte le dichiarazioni sono in carta semplice;
 - per l'attribuzione del punteggio "una tantum" è obbligatorio dichiarare il triennio (compreso tra l'a.s. 2000/2001 e l'a.s. 2007/2008) in cui si è maturato il diritto per non avere affatto presentato domanda volontaria di trasferimento o passaggio in ambito provinciale dalla scuola in cui, almeno dall'anno precedente, si era già titolari.
- Riguardo il diritto a beneficiare delle varie precedenzae previste per particolari situazioni, è obbligatorio attestare il possesso dei requisiti sempre con documentazione o dichiarazione sostitutiva. Per la legge 104/92, occorre produrre specifica **certificazione medica**, in quanto non sostituibile con autocertificazione. Per la procedura online, si veda a pag. 1.
- **Le preferenze** si esprimono utilizzando i codici delle scuole sede di organico ATA e/o i codici sintetici (comuni, distretti e provincia) dei bollettini ufficiali. Per le preferenze sintetiche si possono usare i codici di qualsiasi ordine di scuola (ad eccezione di quelli della scuola dell'infanzia) e sono validi per tutte le tipologie di scuole.

Trattamento del personale perdente posto

- **Si può diventare perdenti posto** quando, alla luce dei nuovi organici dell'autonomia definiti dall'amministrazione vi sia un minore numero di posti del proprio profilo. In questo caso un numero di lavoratori pari ai posti "mancanti" deve essere ricollocato in altra scuola dello stesso comune o comunque in altri comuni della stessa provincia. I tempi sono successivi alla data di scadenza per

la presentazione delle domande di mobilità volontaria perché legati alla definizione degli organici di diritto per l'anno seguente, e **la procedura sarà cartacea**. Il personale **entro 5 giorni** dalla comunicazione formale (notifica) è riammesso a partecipare alla mobilità insieme agli altri, per non essere penalizzato.

- **Raccomandazioni.** È opportuno che gli interessati seguano tutte le operazioni di competenza del dirigente e controllino bene il proprio punteggio nelle graduatorie interne (consultando la tabella di valutazione del servizio e dei vari titoli allegata al contratto), nonché quello attribuito ai colleghi direttamente coinvolti. Se ci sono errori si deve presentare al capo d'istituto reclamo circostanziato entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Il capo d'istituto lo esamina entro i successivi 10 giorni e, qualora lo ritenga fondato, provvederà alla rettifica. Per il reclamo vedere fac-simile allegato. Su tutte le controversie riguardanti la mobilità gli interessati possono esperire il tentativo di conciliazione di cui all'art.42 del contratto mobilità.

Sequenza delle operazioni per individuare i perdenti posto

a) Formulazione della graduatoria interna entro i successivi 15 giorni dalla scadenza delle domande di mobilità da cui deve risultare la data di nascita ed i punteggi analitici (anzianità di servizio, continuità, esigenza di famiglia, titoli generali, ecc...) e pubblicazione all'albo della scuola. Nel formularle **si prendono in considerazione servizi e titoli in possesso alla data di scadenza delle domande di trasferimento**, comprese eventuali esigenze di legge 104/92. Anche in questo caso devono essere acquisite alla data di scadenza ordinaria dei trasferimenti.

b) Pubblicazione della nuova tabella organica inviata dall'amministrazione competente e suddivisa per profilo, per rilevare eventuali casi di esubero. La competenza è del dirigente scolastico.

c) Individuazione dei perdenti posto. Preliminarmente sono individuati i perdenti posto tra i titolari entrati a far parte dell'organico dal 1 settembre 2016 per mobilità volontaria e poi tra quelli titolari dagli anni precedenti o che sono stati trasferiti d'ufficio dal primo settembre. Per gli assistenti tecnici l'individuazione dell'esubero avviene in relazione a ciascuna area di riferimento. Non può essere perdente posto chi usufruisce di una delle precedenza di cui ai punti I, II, IV e VII dell'art. 40 ([vedi allegato 3](#)), a meno che il numero dei perdenti posto sia tale da rendere necessario ricorrere anche a lui. Qualora **la scuola di titolarità sia in comune (o distretto sub-comunale) diverso da quello dell'assistito, è obbligatorio avere presentato domanda di trasferimento volontaria** per beneficiare del diritto di esclusione dalla graduatoria interna e non essere, quindi, individuati perdenti posto.

d) Comunicazione (notifica) agli interessati da parte del dirigente scolastico della posizione di perdente posto con invito a presentare domanda di trasferimento entro 5 giorni per essere riammessi alla mobilità. Nel caso in cui sia già stata presentata una domanda volontaria, la nuova sostituisce la precedente. Qualora non si presenti alcuna domanda (non è un obbligo), i dati saranno comunicati direttamente dalla scuola e **il trasferimento avverrà d'ufficio**.

e) Presentazione della domanda come perdente posto per avere assegnata una nuova scuola tra quelle scelte. Con la presentazione della domanda (in questo caso su carta) si evita che sia l'amministrazione ad assegnarla d'ufficio in base a criteri di vicinanza rispetto all'attuale scuola.

Attenzione 1.

Se ci si vuole avvalere del **diritto a rientrare nella scuola attuale con precedenza nei successivi 8 anni**, mantenendo anche il punteggio della continuità, è **obbligatorio presentare domanda di trasferimento "condizionata"**.

La domanda presentata come perdente posto annulla la domanda libera eventualmente presentata in precedenza. **Il perdente posto si muove come tutti gli altri e senza ulteriori diritti per le preferenze espresse.** Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse, viene trasferito d'ufficio nelle altre scuole, prima nel comune poi nei comuni vicini della provincia, con priorità rispetto alle domande di mobilità volontaria tra comuni diversi.

Il perdente posto che presenta **domanda condizionata** e che intende indicare tra le preferenze anche scuole di altri comuni, è obbligato ad esprimere, prima di questa preferenza, il codice dell'intero comune (o distretto sub-comunale) dove è ubicata la scuola attuale, pena l'annullamento di queste altre preferenze.

Attenzione 2.

Qualora si elenchino preferenze per scuole di altri comuni, può capitare di essere trasferiti in una qualsiasi di queste scuole anche se indicate successivamente (più in basso) nell'ordine di preferenza. Questo accade quando un altro perdente posto, anche con un minore punteggio, debba essere trasferito in una sede vicinore, non avendo indicato scuole di altri comuni. In sintesi non è detto che, indicare anche più scuole di altri comuni, sia alla fine vantaggioso.

Fac-simile reclamo avverso graduatoria interna (ATA)

(da redigere in carta semplice, avverso la graduatoria interna per l'individuazione del soprannumerario)

Al Dirigente scolastico _____

Oggetto: reclamo avverso la graduatoria d'istituto per l'individuazione dei soprannumerari.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ residente a _____ in via/piazza _____ n. _____, in qualità di _____ in servizio presso la scuola/istituto/circolo _____ di _____ presa visione della graduatoria interna per l'individuazione dei soprannumerari pubblicata all'albo della scuola il _____,

propone reclamo

avverso la suddetta graduatoria per i seguenti motivi

Pertanto, per i motivi sopra esposti, il/la sottoscritto/a chiede la rettifica della graduatoria interna d'istituto e di essere reintegrato/a nei propri diritti.

_____ lì _____ (firma) _____

SCHEDE ALLEGATE

Allegato 1 - docenti. Chiarimenti sull'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie interne

Tutti i titoli (di servizio, di famiglia e generali) vanno valutati secondo quanto previsto dalla tabella comune di valutazione allegata al contratto e con riferimento alla **data di scadenza per la presentazione delle domande** volontarie.

- Nelle **graduatorie interne** il punteggio per il "ricongiungimento alla famiglia" (e/o per la cura al familiare) si intende come "*esigenza di non allontanamento*" e spetta per il comune o l'ambito o tutti gli ambiti che comprendono il comune di residenza, coincidenti con la titolarità di scuola.
- Questo punteggio spetta anche quando nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (ovvero che non comprendono l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti vicinore alla sede di titolarità. I docenti hanno titolo a vedersi attribuito tale punteggio anche nel caso in cui sia presente un plesso/sede nel comune di residenza dei familiari considerato nel medesimo organico dell'autonomia in cui si è titolari (*da quest'anno anche nelle secondarie*).
- **Valutazione del servizio.** Il servizio prestato nel ruolo attuale vale 6 punti l'anno a partire dalla decorrenza giuridica della nomina e con l'esclusione dell'anno in corso. Vale sempre 6 punti nel ruolo di attuale titolarità il servizio prestato in ruolo diverso a seguito di provvedimento di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria. Al contrario, il servizio prestato in ruolo diverso, avendo avuto in quel ruolo anche la titolarità (ad es. il periodo di ruolo antecedente un passaggio di ruolo), vale 3 punti l'anno. Sono da considerare diversamente i ruoli della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e ruolo dei diplomati nell'ambito del secondo grado. Ai fini delle graduatorie interne il servizio prestato in ruolo diverso è assimilato al pre-ruolo (e quindi con punteggio ridotto oltre i 4 anni) nel caso in cui dall'infanzia/primaria si sia transitati nella secondaria di 1° e 2° grado (o viceversa). Il periodo relativo ad una retrodatazione giuridica della nomina vale 6 punti l'anno se coperto da effettivo servizio nel ruolo attuale. Se non è stato prestato alcun servizio o se è stato prestato in ruoli diversi spettano 3 punti l'anno. Per il servizio pre-ruolo spettano 3 punti l'anno, se prestato per almeno 180 giorni, ma solo per i primi 4 anni (a differenza della mobilità volontaria dove tutti gli anni valgono 3 punti), mentre dopo i 4 anni si valuta per 2/3 (cioè 2 punti l'anno). Il punteggio per il servizio prestato con il titolo sul sostegno vale doppio, se si chiede la mobilità nell'ambito di (o per) tale tipologia di posto, oppure vale doppio ai fini della graduatoria per l'individuazione del perdente posto su sostegno.
- **Servizio continuativo.** Spettano 2 punti l'anno (con esclusione dell'anno in corso) fino al 5° anno continuativo di servizio nella scuola e 3 punti oltre il 5° anno. Per il punteggio della continuità nella formulazione della graduatoria interna non opera il limite minimo dei 3 anni, come per la mobilità volontaria (vedi nota 5-bis), in quanto se ne ha diritto a partire dall'anno successivo a quello di servizio nella scuola (non si valuta mai l'anno in corso). I docenti trasferiti d'ufficio nell'ottennio che hanno sempre richiesto di rientrare nella ex-scuola/comune e lo hanno ottenuto, mantengono tutto il punteggio della continuità anche per gli anni che hanno prestato servizio in altre scuole (negli 8 anni possibili come limite temporale massimo).

Nella scuola primaria dall'a.s. 1998/1999 (nella scuola dell'infanzia e nelle scuole primarie di montagna e piccole isole dall'a.s. 1999/2000), l'introduzione dell'organico funzionale non costituisce (da quel momento in poi) soluzione di continuità nel servizio prestato nei vari plessi. Al contrario, il trasferimento ottenuto in precedenza all'introduzione dell'organico funzionale tra plessi dello stesso circolo a seguito di domanda di trasferimento, ha interrotto la continuità. Analogamente non costituisce soluzione di continuità l'introduzione dell'organico unico dell'autonomia per quanto riguarda le secondarie di 1° e 2° grado, laddove la titolarità era (fino al corrente a.s. 2016/2017) specifica di singola sede o ordinamento poi confluiti. Eventuale trasferimento ottenuto in precedenza ha già interrotto la continuità.

Per gli anni antecedenti al servizio prestato nell'attuale scuola, ai fini sempre della graduatoria interna, spetta 1 punto l'anno per tutto il servizio prestato in scuole dell'attuale comune (sede) senza interruzione di continuità (*NB: tale punteggio di continuità sul comune riguarda gli anni antecedenti l'attuale scuola e dunque non è cumulabile con quello di continuità nella scuola per lo stesso anno*). Inoltre la continuità è riconosciuta anche in tutti i casi di mancata prestazione del servizio nella scuola per assenza dovuta a motivi di salute, gravidanza, congedi per maternità e parentali, mandato politico e amministrativo, comandi, esoneri sindacali, al CSPI, servizio di leva o sostitutivo servizio civile (solo se prestato in costanza di rapporto d'impiego), incarico di presidenza, partecipazione a commissioni di concorso, dimensionamento della scuola, utilizzazione sul sostegno, utilizzazione degli insegnanti della scuola primaria, anche in altra sede, sull'insegnamento della lingua straniera.

Non interrompe la continuità né l'utilizzo nei licei musicali, né la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità. La continuità didattica è, al contrario, interrotta a seguito di assegnazione provvisoria volontaria (o di precedente trasferimento annuale volontario) e dall'esonero dall'insegnamento per motivi di studio a seguito di borse di studio (ad es. assegno di ricerca) concesso a norma della legge 476/84 (vedi note comuni) o del contratto di lavoro. Anche il conferimento di incarichi a tempo determinato ai sensi dell'art. 36 del Ccnl/07 interrompe la continuità, se di durata superiore ai 180 giorni l'anno.

Ai docenti di sostegno ex DOS viene valutata la continuità del servizio prestato ininterrottamente per almeno un triennio nell'attuale scuola (nota 5 alla tabella titoli), anche se l'effettiva titolarità nell'organico della scuola è acquisita dal 1 settembre 2016.

- **Una tantum.** Se per tre anni consecutivi (a partire dall'a.s. 2000/2001 all'a.s. 2007/2008) non si è presentata affatto domanda di trasferimento o passaggio provinciale, si ha diritto all'attribuzione "una tantum" di 10 punti in più. Per questa attribuzione, il docente deve avere prestato servizio nella stessa scuola per almeno 4 anni consecutivi: quello di arrivo + i 3 anni successivi, in cui non ha presentato affatto domanda in ambito provinciale. Tale norma è stata introdotta a partire dai trasferimenti per l'anno scolastico 2000/2001 e quindi si considera utile un triennio qualsiasi a decorrere da tale anno, e fino all'anno scolastico 2007/2008.

NB: a far data dalla mobilità per l'anno scolastico 2006/2007 non è stato più possibile iniziare il triennio per maturare il bonus dei 10 punti, né sarà possibile in futuro. Si tratta, pertanto di un diritto non più acquisibile.

L'interessato deve dichiarare nello specifico allegato all'OM gli anni consecutivi in cui non ha presentato la domanda. Si perde (o si è perso) il diritto al suddetto punteggio "una tantum" (i 10 punti) qualora si sia ottenuto

successivamente, a seguito di domanda volontaria, un trasferimento o un passaggio o una assegnazione provvisoria in ambito provinciale.

Non si perde (o non si è perso) se il trasferimento su altra scuola nella provincia è avvenuto nel corso dell'ottennio di fruizione del diritto di precedenza di rientro nella ex sede/comune.

- **Chiarimenti sul punteggio per le esigenze di famiglia.** Si valutano le varie esigenze di famiglia se in possesso entro la data di scadenza della domanda ad eccezione dell'età dei figli: viene assegnato il punteggio per i figli che compiono i 6 o i 18 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano i trasferimenti.

La residenza del coniuge (o parte dell'unione civile), dei genitori o dei figli va documentata con certificato di residenza a nome del familiare oppure con dichiarazione sostitutiva. È necessario che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica sia anteriore di almeno 3 mesi rispetto alla data di pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale. Si prescinde da questa condizione nel caso di figli neonati (entro la data di scadenza delle domande) e nel caso di ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro.

La cura e l'assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, o del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro deve essere documentata. Anche lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o disabilità fisica o mentale, si trovi nella assoluta o permanente impossibilità di lavorare, va documentato con certificazione o copia autenticata da parte dell'ASL o dalle commissioni sanitarie provinciali. Il ricovero permanente deve essere documentato con certificato dell'istituto di cura. Il bisogno per i medesimi di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere documentato dall'ente pubblico ospedaliero o dalla ASL o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare. L'interessato inoltre dovrà comprovare con apposita dichiarazione personale che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito solamente nel comune richiesto per il trasferimento e quindi, per la graduatoria interna, nel comune della scuola di titolarità. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con dichiarazione del medico di fiducia o della struttura pubblica. Il punteggio per il ricongiungimento o cura spetta per le scuole del comune di residenza e per l'ambito o gli ambiti che comprendono il comune "anche se coincidenti" con la titolarità di scuola o di ambito.

- **Chiarimenti sulla valutazione dei titoli generali.** Si valutano se in possesso alla data di scadenza della domanda. Il punteggio del superamento di un pubblico concorso ordinario per esami a posti per l'immissione in ruolo nella scuola (12 punti) è attribuito per il superamento dello stesso nel medesimo grado di scuola o grado/livello superiore a prescindere se poi l'immissione in ruolo sia avvenuta per effetto o meno del concorso, salvo per l'accesso agli insegnamenti appartenenti allo stesso ambito disciplinare, con idoneità conseguita in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/99. I gradi sono rispettivamente: materna, elementare, secondaria di primo e secondo grado (nota 1 alle tabelle e nota 10). Il concorso a posti di personale educativo è da considerare di pari grado a quello per la scuola primaria (e viceversa). I concorsi a posto di personale direttivo ed ispettivo sono considerati di livello superiore. Non valgono invece altri concorsi nel pubblico impiego e simili, se espletati in comparto diverso dalla scuola. Gli ex corsi speciali o sessioni riservate di concorso e la partecipazione a concorsi ai

soli fini del conseguimento dell'abilitazione non danno diritto a punteggio (SSIS, TFA o PAS).

Riguardo al concorso per titoli ed esami del personale docenti D.D.G. n. 105, 106, 107 del 23 febbraio 2016 il relativo punteggio viene attribuito agli interessati utilmente collocati nelle graduatorie di merito.

- **Le specializzazioni post-universitarie** valgono solo se attinenti l'ambito delle scienze dell'educazione e/o delle discipline insegnate. Idem per i corsi di perfezionamento. I master si valutano 1 punto al pari dei corsi di perfezionamento; in caso di corsi conseguiti in contemporanea (cioè nello stesso anno scolastico), se ne valuta uno soltanto. I diplomi di perfezionamento post-universitari almeno biennali e con esami specifici per ogni materia del corso, sono assimilati ai corsi di specializzazione. Non si valuta il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno né i titoli rilasciati dalle SSIS (vedasi nota 11 bis) in quanto titoli validi per l'accesso o per la mobilità professionale e non titoli meramente aggiuntivi. Analogamente non si valuta il diploma di laurea in scienza della formazione primaria per lo stesso grado di titolarità in quanto titolo di accesso al ruolo (nota 12): è titolo aggiuntivo, la laurea in scienze della formazione primaria indirizzo-infanzia per chi è in ruolo nella scuola primaria e viceversa.
La laurea triennale o il diploma accademico di I° livello (AFAM) che consente la prosecuzione del ciclo e l'accesso alla laurea specialistica/magistrale o diploma accademico di II° livello (AFAM), qualora conseguito non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio.
La somma complessiva dei punteggi relativi a tali titoli non può superare i 10 punti con esclusione del concorso.
- **Documentazione per la graduatoria interna.** Valgono le stesse regole generali dei trasferimenti: ad eccezione delle documentazioni mediche, si autocertifica tutto con dichiarazione personale sostitutiva (*ai sensi dell'art. 46 e successivi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni*). La scuola è tenuta a porre in essere idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Allegato 2 - personale ATA. Chiarimenti sull'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie interne

Per la valutazione dei vari titoli si fa riferimento alla tabella di valutazione allegata al contratto.

- **Servizio.** Si valuta fino alla data di scadenza per la presentazione delle domande.
- **Ricongiungimento al coniuge o alla famiglia.** Nelle graduatorie interne il punteggio viene assegnato solo quando la scuola di titolarità è nel comune di residenza del coniuge o del familiare. La valutazione del punteggio del coniuge (o parte dell'unione civile), che si configura in sostanza come esigenza di "non allontanamento", spetta anche quando nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili alle quali possa accedere il personale interessato (ad esempio per gli assistenti tecnici quando non ci sono laboratori compresi nell'area).
- **Punteggio di continuità.** Sono 8 punti l'anno fino al 5° anno e 12 oltre il 5° anno e spettano per il servizio prestato nello stesso profilo rispetto alla scuola di attuale titolarità e, per gli anni antecedenti, rispetto alla sede (comune) di attuale titolarità (4 punti l'anno). Non interrompe la continuità la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità, oltre a tutti i casi di mancata prestazione del servizio nella scuola per assenza dovuta a motivi di salute, gravidanza, congedi per maternità e parentali, mandato politico e amministrativo, comandi, esoneri sindacali, al CSPI, servizio di leva o sostitutivo servizio civile (solo se prestato in costanza di rapporto d'impiego), Il punteggio della continuità sulla scuola non è cumulabile, per gli stessi anni, con quello sul comune (sede).
- **Una tantum.** Se per tre anni consecutivi (a partire dall'a.s. 2000/2001 e fino all'a.s. 2007/2008) non si è presentata la domanda di trasferimento o il passaggio di profilo provinciale, si ha diritto all'attribuzione "una tantum" di 40 punti in più. Perché ciò si sia potuto realizzare il lavoratore deve avere prestato servizio nella stessa scuola per almeno 4 anni consecutivi: quello di arrivo + i 3 anni successivi, in cui non ha presentato affatto domanda in ambito provinciale. Tale norma è stata introdotta a partire dai trasferimenti per l'anno scolastico 2000/2001 e quindi si considera utile un triennio qualsiasi a decorrere da tale anno, e fino all'anno scolastico 2007/2008.
NB: a far data dalla mobilità per l'anno scolastico 2006/2007 non è stato più possibile iniziare il triennio per maturare il bonus dei 40 punti, né sarà possibile in futuro. Si tratta, pertanto di un diritto non più acquisibile.
L'interessato deve dichiarare nello specifico allegato all'OM gli anni consecutivi in cui non ha presentato la domanda. Si perde (o si è perso) il diritto al suddetto punteggio "una tantum" (i 40 punti) qualora si sia ottenuto negli anni successivi a seguito di domanda volontaria, un trasferimento o un passaggio o una assegnazione provvisoria in ambito provinciale.
- **Chiarimenti sul punteggio per le esigenze di famiglia.** La residenza del coniuge (o parte dell'unione civile), dei genitori o dei figli va documentata con certificato di residenza a nome del familiare oppure con dichiarazione personale sostitutiva in cui va indicata la data di decorrenza (anteriore di almeno 3 mesi rispetto alla data di pubblicazione della OM). Si prescinde da questa condizione nel caso di figli neonati (entro la data di scadenza delle domande) e nel caso di

ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro. La cura e l'assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, o del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro deve essere documentata. Anche lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o disabilità fisica o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di lavorare, va documentata con certificazione o copia autenticata da parte dell'ASL o dalle commissioni sanitarie provinciali. Il ricovero permanente deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno per i medesimi di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere documentato dall'ente pubblico ospedaliero o dalla ASL o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare. L'interessato inoltre dovrà comprovare con apposita dichiarazione personale che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito solamente nel comune richiesto per il trasferimento e quindi, per la graduatoria interna, nel comune della scuola di titolarità. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con dichiarazione del medico di fiducia o della struttura pubblica.

- **Pubblico concorso.** Il punteggio per il superamento di un pubblico concorso per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA). Per le altre qualifiche viene valutato il possesso di idoneità conseguita in concorsi per profili superiori a quello di appartenenza, ivi compresa l'inclusione nelle graduatorie per la mobilità professionale in profilo superiore in attuazione dell'art. 9 del Ccni 3 dicembre 2009.
- **Documentazione per la graduatoria interna.** Valgono le stesse regole generali dei trasferimenti: ad eccezione delle documentazioni mediche, si autocertifica tutto con dichiarazione personale sostitutiva (*ai sensi dell'art. 46 e successivi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni*). La scuola è tenuta a porre in essere idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Allegato 3 - sistema comune delle precedenze

(art. 13 per docenti e art. 40 per gli ATA)

Ha diritto alla precedenza (nell'ordine):

- il personale non vedente ed emodializzato (I);
- il personale trasferito d'ufficio nell'ultimo ottennio che richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità. Tale precedenza spetta a condizione che nel ottennio si sia richiesto sempre di rientrare e che si esprima come prima preferenza la scuola di ex titolarità oppure una preferenza sintetica, comune o distretto (questo solo per gli ATA) che la comprenda (II);
- il personale con disabilità di cui all'art. 21 della legge 104/92 e personale bisognoso di particolari cure a carattere continuativo per gravi patologie, o appartenente alle categorie di cui all'art.33 comma 6 della legge 104/92 (III);
- il personale che presta assistenza al figlio (che precede le altre due) o al coniuge (parte di unione civile) o al genitore con disabilità ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92 in quanto referente unico, nel comune di domicilio dell'assistito. In caso di genitore disabile la precedenza spetta al figlio/a che lo assiste a condizione che non vi sia il coniuge in grado di prestare assistenza per motivi documentati e a condizione di essere figlio unico o comunque l'unico figlio in grado, per motivi oggettivi, di prestare assistenza. A tal fine ciascun figlio deve autocertificare la suddetta condizione. Da questa dichiarazione si prescinde nel caso l'interessato sia unico figlio convivente con il genitore disabile (da autocertificare). Analoga precedenza è riconosciuta anche al lavoratore che assiste un/a fratello/sorella convivente, nel caso in cui entrambi i genitori siano scomparsi o comunque non siano in condizione di prestare assistenza perché totalmente inabili. Lo stato di inabilità va documentato e questa precedenza viene equiparata a quella del genitore che assiste il figlio disabile (IV);
- il personale trasferito d'ufficio nell'ultimo ottennio e richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità, nel caso in cui non sia disponibile il posto nella scuola di ex titolarità (V);
- il personale coniuge di militare o di categoria equiparata (VI);
- il personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti locali e i/le consiglieri di pari opportunità per l'intera durata del mandato e nel comune dove si espleta il mandato. Al termine della carica, nel caso si sia ottenuto un trasferimento avvalendosi della relativa precedenza, si rientra nella scuola di precedente titolarità (VII);
- il personale che riprende il servizio a fine aspettativa sindacale con particolari condizioni (VIII).

Allegato 4 - precedenza legge 104/92

CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI NECESSARIE

Tutta la documentazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.

In particolare:

- lo stato di disabilità deve essere documentato (anche nel caso di domande via web) con **certificazione** o copia autenticata rilasciata dalle **commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge 104/92**. Il grado di invalidità può essere attestato con specifica certificazione, aggiuntiva a quella relativa alla legge 104/92, qualora in quest'ultima non sia indicato. Per documentare la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down è sufficiente la certificazione del medico di base;
- nel caso in cui tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla richiesta di visita medica (o entro 15 giorni se si tratta di patologia oncologica), la situazione di disabilità può essere documentata **in via provvisoria** con certificazione rilasciata dal medico dell'A.S.L. specialista nella patologia denunciata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DL 27/8/93, n. 324, convertito con modificazioni nella legge 27/10/93, n. 423 e con espresso riferimento che sono trascorsi 90 giorni dalla presentazione della relativa domanda;
- l'accertamento provvisorio sopra indicato produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge 104/92; l'accertamento definitivo deve essere presentato entro 10 giorni da parte dell'interessato;
- **la certificazione relativa all'invalidità civile, da sola, non verrà presa in considerazione**, perché non idonea ad attestare lo stato di disabilità (*le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte*);
- per avvalersi **dell'art. 21** della legge 104/92, è **necessario** che nella certificazione medica, relativa all'handicap, sia indicato il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A di cui alla legge 10/8/50, n. 648. È consentito attestare tali condizioni anche con specifica ed aggiuntiva certificazione;
- per avvalersi **dell'art. 33** della legge 104/92, è necessario che nella certificazione medica sia indicata la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di assistenza continuativa, globale e permanente prevista **dall'art. 3, comma 3**, della legge 104/92;
- il **rapporto di ascendenza / discendenza / coniugio** con il soggetto disabile deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 28/12/00, n. 445, come integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003;
- il **mancato ricovero del disabile a tempo pieno presso istituti specializzati** deve essere comprovato mediante la dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 28/12/00, n. 445, come integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 (oppure: con certificato rilasciato dalle competenti ASL);

- lo **svolgimento dell'attività di assistenza in qualità di referente unico a favore del disabile** deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445 del 28 dicembre 2000, come integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003;
- qualora si tratti di figlio che assiste il genitore disabile, occorre innanzitutto documentare che il coniuge (se esistente) non sia in grado di prestare assistenza. La mancanza poi di altri figli in grado oggettivamente di assistere l'handicappato, deve essere comprovata mediante presentazione dello stato di famiglia, oppure con dichiarazione sotto la propria responsabilità redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 28/12/00, n. 445, come integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, in cui si attesta di essere **l'unico figlio/a in grado di provvedere a tale assistenza** in quanto non vi sono altri fratelli/sorelle, ovvero non sono in grado di farlo per motivi oggettivi. È obbligatorio allegare anche una dichiarazione analoga da parte di ciascun fratello e/o sorella. La convivenza del solo figlio richiedente con il genitore disabile (da autocertificare) dà diritto a fruire della precedenza rispetto agli altri fratelli/sorelle e, in questo caso, non è necessario allegare alcuna autodichiarazione da parte di questi ultimi. Inoltre occorre anche dichiarare di **avere chiesto di fruire**, sempre in qualità di referente unico nell'assistenza, **dei 3 giorni di permesso mensile per l'intero anno scolastico** in cui si presenta la domanda di mobilità (ovvero che non ci sono stati altri parenti o affini che ne abbiano fruito nel corso dell'anno scolastico).
- La precedenza di cui all'art. 33 della legge 104/92 è riconosciuta anche al **lavoratore che assiste un/a fratello/sorella convivente**, nel caso in cui entrambi i genitori siano scomparsi o comunque non siano in condizione di prestare assistenza perché totalmente inabili. In questo caso lo stato di inabilità dei genitori va documentato con apposita certificazione.
- Il personale ha l'obbligo di comunicare all'ufficio, prima dell'inizio delle operazioni di mobilità, la cessazione di una delle condizioni sopra citate dal momento che l'attività di assistenza deve "effettivamente sussistere" fino a 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI per avere diritto alla precedenza (o all'esclusione dalle graduatorie per l'individuazione di perdenti posto).

MODALITÀ E CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO

La precedenza di cui all'art. 33 comma 5 e 7 della legge 104/92 può essere usufruita **solo nell'ambito e per la provincia in cui è domiciliato il disabile assistito**. In caso di trasferimento tra province diverse, la precedenza è limitata all'assistenza del figlio e del coniuge disabile, **ma non si applica a chi assiste il genitore**, a differenza di quanto previsto nella mobilità annuale.

Per il personale ATA il beneficio della precedenza si attua a condizione che venga espressa come prima preferenza il comune (o le scuole del comune o il distretto sub-comunale) dove risulta domiciliato il soggetto disabile.

Per i docenti, occorre, indicare come **prima preferenza** scuola o scuole (sempre nel limite di 5) del comune di domicilio dell'assistito, oppure l'ambito territoriale che comprende il comune, oppure l'ambito che comprende la parte di esso (nei grandi centri).

Questa indicazione è obbligatoria per poter esprimere preferenze anche di altri comuni. La residenza dell'assistito deve essere autocertificata dall'interessato e deve essere antecedente di almeno 3 mesi alla data di pubblicazione dell'OM.

MODULISTICA E MATERIALI UTILI

Autocertificazioni

- [Dichiarazione personale](#) cumulativa per il personale docente ed educativo
- [Dichiarazione personale](#) cumulativa per il personale ATA
- [Dichiarazione](#) del diritto al punteggio aggiuntivo
- [Dichiarazione](#) del diritto alla precedenza prevista dalla legge 104/92

Tutti le autocertificazioni sono scaricabili da questo indirizzo: www.flcgil.it/@3938875

Link utili

- [Sezione mobilità sito del Miur](#)
- [Istanze online](#)
- [Bollettini ufficiali e tabelle di vicinanza](#)



VERSIONE ONLINE DEL VADEMECUM:
WWW.FLCGIL.IT/@3938837

Per esaminare situazioni particolari o per casi specifici si consiglia di rivolgersi ad una [sede della FLC CGIL](#) per avere una consulenza più dettagliata.